



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

**BANDO
SVILUPPO DI STRATEGIE
DIGITALI - PID BASE
III EDIZIONE**

Chi può partecipare

imprese di tutti i settori con sede legale
nella provincia di Cosenza

Spese ammissibili

- pianificazione ed implementazione di strategie di marketing digitale (SEO, SEM, ecc);
- acquisto di servizi funzionali al miglioramento della presenza online dell'azienda (e-commerce, campagne di promozione su social, motori di ricerca, ecc);
- sviluppo app;
- foto/video promozionali;
- Live Streaming Commerce;

Presentazione delle domande

Esclusivamente in modalità telematica
su <https://restart.infocamere.it/>

Tempi e scadenze

Dalle ore 11:00 del 09/04/2025
Al 31/10/2025



DOTAZIONE FINANZIARIA E CARATTERISTICHE

€ 200.000

Risorse
stanziare per
l'iniziativa

€ 5.000*

Importo
massimo del
contributo

50%

Contributo a
fondo
perduto

*Il contributo è riconosciuto per la realizzazione di un progetto imprenditoriale descritto nella domanda di partecipazione che prevede un investimento minimo di almeno 2000,00 Euro.



BANDO SVILUPPO DI STRATEGIE DIGITALI
ANNO 2025 - III EDIZIONE– PID BASE

Approvato con delibera di Giunta camerale
n. 10 del 17.03.2025



Sommario

ARTICOLO 1 – FINALITÀ	4
ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA E ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	4
ARTICOLO 3– SOGGETTI BENEFICIARI.....	5
ARTICOLO 4 – SOGGETTI ESCLUSI.....	7
ARTICOLO 5 – TIPOLOGIA DI FORNITORI	8
ARTICOLO 6 – SPESE AMMESSE.....	8
ARTICOLO 7 – SPESE NON AMMESSE	10
ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE	11
ARTICOLO 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RENDICONTAZIONE	13
ARTICOLO 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	14
ARTICOLO 11 – RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....	15
ARTICOLO 12 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO	15
ARTICOLO 13 – ANNULLAMENTO DEL BANDO	16
ARTICOLO 14 – CONTROLLI	16
ARTICOLO 15 –REVOCA DEL CONTRIBUTO	16
ARTICOLO 16 - NORMATIVA APPLICABILE	16
ARTICOLO 17 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO E CUMULO	16
ARTICOLO 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI	17
ARTICOLO19 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	20
ARTICOLO20 – NORMA FINALE.....	20

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza - di seguito Camera di commercio-, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0¹, intende sostenere la diffusione della "cultura digitale" supportando le MPMI della provincia, nella definizione e implementazione di strategie di digital marketing, e quindi di metodologie e tecniche finalizzate alla promozione di beni e servizi tramite l'uso di strumenti e canali digitali (web, social media, video, mobile app, etc...).
2. Il bando mira a migliorare la presenza online dell'azienda, la fidelizzazione e l'acquisto omnicanale, promuovendo gli investimenti volti a:
 - acquisire servizi finalizzati alla pianificazione ed implementazione di corrette strategie di marketing digitale;
 - implementare soluzioni tecniche ed azioni di promozione online in grado di ottimizzare la presenza dell'azienda sui propri canali di comunicazione digitale;
 - migliorare la visibilità dell'azienda all'interno dei Social Network;
 - favorire la presenza delle imprese sui marketplace/piattaforme di prenotazione internazionali per aumentare la visibilità della singola impresa e migliorare le proprie performance commerciali
 - adeguare il materiale di comunicazione necessario per presentare in maniera professionale il proprio catalogo prodotti su canali di vendita online
 - testare nuove soluzioni di vendita online messe a disposizione dalla diffusione sempre più rapida delle piattaforme social in ottica commerciale
 - incentivare le imprese alla acquisizione di nuove competenze sui temi del digital marketing.
3. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei suddetti contributi.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA E ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. La Camera di commercio assegna un contributo a fondo perduto pari al 50% degli importi dei preventivi di spesa al netto dell'IVA. Tale contributo è pari al 60% nel caso di imprenditore (ditta individuale) oppure di socio (nel caso di società) diversamente abile (portatore di handicap così come definito dall'art.3 della legge n°104 del 5 febbraio 1992 e nel caso di imprese femminili.
2. Alle imprese in possesso del rating di legalità² verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto del massimale previsto dal regime "de minimis".
2. Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal bando è riportato nella tabella che segue:

Importo minimo di investimento (*)	Importo massimo del contributo (**)
euro 2.000,00	euro 5.000,00

(*) valore minimo del progetto presentato dall'impresa;

(**) non comprensivo dell'eventuale premialità di cui all'art. 3, comma 5 "Rating di legalità", concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.

3. La dotazione finanziaria del bando ammonta Euro 200.000,00.

4. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

¹ I termini "Industria 4.0", "Impresa 4.0" o, abbreviato, "I4.0" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 1, del Bando.

² Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

- chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande;
- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- prorogare i termini di presentazione delle domande di partecipazione.

La chiusura anticipata, il rifinanziamento del bando, la riapertura o proroga dei termini saranno comunicati sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo www.cs.camcom.it.

5. Il bando prevede una fase di concessione, con l'assegnazione del contributo alle imprese in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo articolo 3, ed una fase di rendicontazione con la liquidazione del contributo.

6. Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3– SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammesse al beneficio del contributo camerale di cui al presente bando le imprese, esercitate in forma individuale o collettiva, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa³ data dalla normativa europea e che abbiano le seguenti caratteristiche:

1.1 abbiano preso visione del bando ed accettino le condizioni dello stesso, impegnandosi a rispettare quanto in esso prescritto sia al momento della presentazione della domanda che durante l'intero periodo di validità del bando, avendo presente che i requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti dalla data di presentazione della domanda di concessione fino alla liquidazione del contributo;

1.2 abbiano la sede legale iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza;

1.3 abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (a tale fine farà fede l'indicazione contenuta nella visura del registro imprese);

1.4 siano in regola con il pagamento del diritto annuale;

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo) potrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 10 gg solari dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo. Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia l'abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale. Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col

³ Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.

I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua, se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Se l'impresa è "associata" o "collegata", i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.



pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio Tributi della Camera di commercio.

1.5 non abbiano pendenze in corso con la Camera di commercio di Cosenza;

Ai fini del bando si considera "pendenza in corso" qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di commercio e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura. Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere "pendenze in corso", di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 10 gg solari dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di contributo. Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l'erogazione del contributo camerale sarà effettuata solo a seguito dell'integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza.

1.6 siano in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del procedimento, con possibilità di sanare entro un termine fissato dal Responsabile del procedimento, qualora, risultati regolari nella fase della concessione, non lo siano nelle fasi successive. Nel caso di non iscrizione dovranno essere specificate le motivazioni. In caso di impresa non tenuta all'iscrizione a nessuna forma previdenziale e/o INAIL la Camera di Commercio si riserva il diritto di verificare tutti i dati in suo possesso per accertare la regolarità dei soggetti tenuti all'obbligo contributivo per conto dell'impresa partecipante al bando;

1.7 non siano incorse nelle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del d.lgs. 36/2023;

1.8 non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) a carico dei legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci;

1.9 non siano in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento 651/2014/UE;

1.10 non si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (liquidatorio e in continuità), amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o controllata del sovraindebitamento;

1.11 siano attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione, De minimis generale e De minimis Agricoltura;

1.12 siano senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;

1.13 siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

1.14 abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;

1.15 non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento;

1.16 non siano state beneficiarie di altri bandi della Camera di commercio nelle annualità 2022, 2023 e 2024, per la stessa tipologia di bando. Ai fini della limitazione si terrà conto dell'anno di pubblicazione del Bando e non di quello di liquidazione del contributo;

1.17 non siano beneficiari di più due bandi pubblicati nella stessa annualità 2025 aventi tipologia di spesa differenti. Nel caso di ammissione a più di due bandi edizione 2025, per i quali non sia stato ancora liquidato il contributo, il beneficiario dovrà optare per due soli bandi;

1.18 il titolare effettivo/legale rappresentante/amministratore/socio non sia anche titolare effettivo/legale rappresentante amministratore/socio di altre imprese o società partecipanti al bando a prescindere dalla tipologia di carica o proprietà ricoperta/detenuta dalla stessa persona nei due



soggetti giuridici partecipanti al medesimo bando;

1.19 il titolare effettivo/legale rappresentante/amministratore/socio non sia anche titolare effettivo/legale rappresentante/amministratore/socio, a prescindere dalla tipologia di carica o proprietà ricoperta/detenuta, di **imprese fornitrici** di altre imprese partecipanti al medesimo bando;

1.20 non siano imprese fornitrici di beni e servizi di altre imprese partecipanti al medesimo bando;

1.21 non si trovino in una posizione di controllo, diretto o indiretto, o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, con imprese partecipanti al bando;

1.22 non abbiano dichiarato agli atti del Registro imprese la medesima sede legale di altra impresa partecipante;

1.23 non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁴;

1.24 accettino la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (partita Iva e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, codice fiscale nome, cognome ed eventuale nome della ditta), dell'importo del contributo concesso e della motivazione dell'eventuale diniego, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

1.25 siano disponibili a collaborare al controllo che la Camera di commercio effettuerà presso la sede aziendale per verificare l'effettiva realizzazione delle spese.

1.26 siano titolari e proprietari dei canali digitali oggetto degli interventi di digital marketing previsti dalle attività progettuali ed i canali digitali siano attinenti con l'attività d'impresa rilevabile dalla visura camerale.

2. L'eventuale perdita dei requisiti prima dell'assegnazione del contributo o della sua liquidazione (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, aumento dei limiti dimensionali rispetto ai parametri di cui al paragrafo precedente, o cancellazione dell'impresa) determinerà l'esclusione dai benefici.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI ESCLUSI

1. Non possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese:

- a) che operano nei settori di attività esclusi dalla normativa sugli aiuti di stato "de minimis"
- b) che non abbiano i requisiti di partecipazione previsti dal bando.

2. Le richieste di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e s.m.i. pena la non ammissibilità della domanda di contributo.

3. Sono, inoltre, escluse dal beneficio di cui al bando le imprese operanti nei seguenti settori:

- a) fabbricazione, lavorazione, commercializzazione o distribuzione del tabacco;
- b) attività che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di agenzia scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine ecc.);
- c) attività che implicano l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
- d) ricerca sulla clonazione umana;
- e) attività di puro sviluppo immobiliare, gestione di immobili o di beni dell'impresa, ceduti in

⁴ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



fitto di azienda o gestiti da terzi per attività imprenditoriali;

- f) attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).

4. Variazioni nella descrizione dell'attività denunciata al Registro delle imprese successive e a seguito di avvii di procedimento di esclusione, comunicati dalla Camera, per attività non ammesse, non comportano la riammissione.

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIA DI FORNITORI

1. Le imprese partecipanti al bando dovranno avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori appartenenti all'elenco seguente:

- a) start-up innovative (di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.) e PMI innovative (di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33);
- b) Innovation Manager iscritti nell'albo degli esperti tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione/elenco-manager>);
- c) Società di marketing con codice ateco uno dei seguenti: 73.11.02, 70.22.09, 74.10.21;
- d) imprese proprietarie e/o concessionarie esclusive delle piattaforme di vendita e/o piattaforme social e prenotazione online, per le quali non è richiesta autocertificazione.
- e) ulteriori fornitori, a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi analoghi presso almeno tre imprese differenti e che nessuna delle esperienze autocertificate riguardi l'impresa richiedente. Le tre attività per servizi dovranno riguardare la realizzazione di attività inerenti le tipologie di spese ammissibili di cui al successivo articolo 6. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

2. Le autocertificazioni dei requisiti di partecipazione richiesti agli "ulteriori fornitori" di cui al punto e) del precedente comma, saranno oggetto di verifica nella fase di concessione. Le imprese partecipanti ed i loro fornitori dovranno produrre la documentazione a comprova delle autodichiarazioni e sono pertanto invitate a predisporre tale documentazione ai fini del controllo suddetto.

3. I fornitori dovranno comunque dichiarare l'eventuale regime di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMESSE

1. Sono ammesse le spese relative a:

- a. pianificazione ed implementazione delle seguenti attività:
 - i. digital marketing
diretta ad aumentare la visibilità dell'azienda a livello digitale (ad esempio spese per Content e Social Media marketing, Display Advertising, Email marketing, Couponing, Blogging);
 - ii. posizionamento nei motori di ricerca (es. SEO, SEM)
quali ottimizzazione del sito web per migliorarne il posizionamento nei risultati organici dei motori di ricerca (es. Google, Bing, etc...);
 - iii. traduzioni in lingua estera dei testi necessari per la predisposizione di schede prodotte per la pubblicazione online (ad esempio le spese di traduzione dei profili aziendali, descrizioni dei prodotti, informazioni generali di vendita etc..., finalizzate alla pubblicazione all'interno di piattaforme di vendita/social commerce, comprese le traduzioni relative al sito aziendale ed all'e-commerce proprietario).
- b. Acquisto di servizi strumentali funzionali al miglioramento della presenza online dell'azienda,



dei processi di fidelizzazione dei clienti e dell'esperienza di acquisto omnicanale, quali:

- i. Realizzazione di sito web/sito e-commerce.
Rientrano in tale tipologia le spese di predisposizione/aggiornamento del sito internet aziendale; di acquisizione di strumenti per predisporre il proprio e-commerce aziendale (es. Magento, Prestashop...); di Hosting e/o di acquisizione di strumenti di client management.
 - ii. Campagne di promozione sui principali motori di ricerca, piattaforme social e marketplace, quali: spese delle campagne di advertising per migliorare la visibilità della propria presenza su motori di ricerca (es. Google Ads), piattaforme social (es. FacebookAds) e/o marketplace (es. Amazon Advertising). Le spese potranno essere pianificate e gestite direttamente dall'azienda richiedente oppure la loro realizzazione potrà essere affidata ad una società esterna. In quest'ultimo caso il valore effettivo delle spese pubblicitarie (fatturate dai motori, piattaforme social e marketplace) non potrà essere inferiore al 70% del costo complessivo dell'attività di promozione (comprensiva di implementazione, gestione e monitoraggio delle campagne).
 - iii. Sviluppo di applicazioni mobile.
 - iv. Foto/Video dei prodotti aziendali finalizzati alla predisposizione di portfolio prodotti online, quali: spese per realizzare shooting fotografici o video dei propri prodotti, da utilizzare online all'interno di piattaforme di vendita /social commerce.
 - v. Live Streaming Commerce
quali: spese per organizzare e realizzare attività di Live Streaming Commerce (attività di vendita online in occasione di dirette streaming) sui canali online (quali ad es. Instagram, Facebook, Amazon Live, Taobao Live, we Chat, Lazada, etc...).
 - vi. Canoni di inserimento e/o mantenimento su marketplace B2B, B2C e I2C,
quali: le spese per canoni di abbonamento sostenute direttamente con le società titolari dei marketplace internazionali e utilizzati per promuovere e vendere i propri prodotti online (es. Amazon, Alibaba, Ebay...). Solo per questa tipologia di spesa sarà ritenuta ammissibile la quota annuale del canone a condizione che almeno 6 mesi siano compresi nella durata del bando, alternativamente la spesa sarà riparametrata sulla base del tempo effettivo intercorso tra la data di presentazione della domanda di concessione e quella di presentazione della domanda di rendicontazione.
2. Le spese che si prevede di realizzare devono essere effettuate presso la sede o le unità locali ubicate nella provincia di Cosenza, e devono essere destinate e funzionali all'attività di impresa.
 3. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
 4. I preventivi presentati unitamente alla domanda di concessione non potranno avere data antecedente il 01/01/2025. I preventivi devono essere intestati all'impresa richiedente, devono essere firmati in maniera autografa dal fornitore, devono riportare con chiarezza le singole voci di costo, i prezzi unitari e il prezzo complessivo, la data di validità del preventivo, e devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.
 5. In nessuna fase della procedura, sia concessione che rendicontazione è possibile richiedere il cambio del fornitore o la modifica del preventivo presentato, né della tipologia di spesa o investimento, a pena di decadenza del beneficio, tranne nella sola ipotesi di cui all' art. 9, comma 8.
 6. Per le spese relative a Canoni di inserimento e/o mantenimento su marketplace B2B, B2C e I2C potranno essere allegati contratti sottoscritti o preventivi, anche precedenti alla data di apertura del bando nel rispetto di quanto indicato nel punto precedente (almeno 6 mesi della quota annuale del canone devono essere compresi nella durata del bando).
 7. L'unico documento contabile giustificativo della spesa è la fattura elettronica da produrre nel formato pdf estratto dal sistema di fatturazione elettronica, nella quale devono essere indicati il codice

univoco del cliente, unitamente alla ricevuta di invio e accettazione al SDI (sistema di interscambio della fatturazione elettronica), i prezzi unitari e quello complessivo e il codice CUP attribuito in fase di concessione, pena l'inammissibilità della spesa e la dicitura del bando. Nel caso non si tratti di soggetti tenuti, occorre una dichiarazione sostitutiva relativa al regime fiscale di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica. Le fatture richieste in fase di rendicontazione relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale devono essere emesse ed integralmente pagate entro il giorno di invio telematico della domanda di rendicontazione.

8. La data del pagamento è quella in cui si perfeziona la compravendita, non quella di effettivo addebito in conto corrente dell'importo pagato.

9. Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite bonifico, completo del codice TNR o CRO, su conto corrente intestato all'impresa, oppure di carta di credito, RID o Paypal, sempre intestati all'impresa.

10. Non sono ammessi altri tipi di documentazione bancaria in luogo dell'estratto di conto corrente ufficiale di periodo completo, integro e integrale (non sono permessi parti oscurate o che comunque non permettano di verificare i movimenti contabili) intestato alla impresa rilasciato dall'istituto di credito a comprova dell'avvenuta esecuzione del bonifico, dell'addebito della carta di credito, della RID e del pagamento mediante Paypal. Non sono ammessi, a pena di esclusione, liste movimenti scaricabili dai sistemi di home banking o rilasciate dagli istituti di credito. Nel caso di pagamento mediante carta di credito e Paypal occorre allegare anche i relativi estratti conto e documentazione a comprova del pagamento effettuato;

11. Non sono ammesse regolazioni di pagamento mediante assegni o contante o compensazioni o carte prepagate.

12. Non sono ammessi pagamenti su conto corrente personale del titolare o del rappresentante dell'impresa.

ARTICOLO 7 – SPESE NON AMMESSE

1. Sono escluse le seguenti categorie di spese:

- 1.1. di trasporto, vitto e alloggio;
- 1.2. per servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
- 1.3. per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- 1.4. per servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge (es. fatturazione elettronica, ecc.);
- 1.5. di acquisto di attrezzature di ufficio, stampanti, PC fissi e mobili, notebook, smartphone, smartwatch, tablet, telefonia mobile e fissa, strumentazione per la riproduzione di video/foto/audio;
- 1.6. di acquisto modem, router e impianti wi-fi, realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
- 1.7. per e-commerce proprietari privi di sistema di pagamento digitale (a titolo esemplificativo non sono ritenuti validi quali sistemi di pagamento i bonifici);
- 1.8. non riconducibili a una categoria di spese prevista dal bando e che non siano direttamente imputabili all'intervento oggetto di finanziamento;
- 1.9. non verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
- 1.10. non sostenute **da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente** e per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono effettuati con le modalità ammesse dal bando, con evidenza dell'addebito sul



c/c bancario.

1.11. Spese relative a attività di puro sviluppo immobiliare, di gestione di immobili o di beni dell'impresa, ceduti in fitto di azienda o gestiti da terzi per attività imprenditoriali.

2. Non possono essere imprese fornitrici dei beni e servizi per i quali si chiede il contributo le imprese:

2.1. Che abbiano relazioni con l'acquirente ed in particolare:

2.1.1 soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;

2.1.2 soci, amministratori, sindaci e dipendenti, collaboratori e consulenti legati a vario titolo all'impresa richiedente il contributo;

2.1.3 imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti o che siano entrambe partecipate da medesimi altri soggetti;

2.1.4 imprese che abbiano qualunque tipo di partecipazione reciproca con l'impresa beneficiaria;

2.2. aventi la sede legale e/ operativa coincidente con l'impresa partecipante o con la residenza del titolare o amministratore della stessa;

2.3. che siano partecipanti al bando sia direttamente che per il tramite di società collegate e partecipate;

2.4. associazioni non commerciali.

ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione del contributo deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il "Modello 1– domanda di concessione contributo", nel quale l'impresa dichiara il possesso dei requisiti di cui al bando e si impegna a:

1.1. fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, pena l'inammissibilità della domanda al finanziamento richiesto;

1.2. presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;

1.3. dichiarare la conformità all'originale di tutta la documentazione presentata.

2. Il Modello 1, disponibile sul sito internet www.cs.camcom.it, nella sezione "Avvisi e Bandi" in formato word, deve essere compilato in ogni sua parte, trasformato in pdf e firmato digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa a pena di esclusione. Nel modello è possibile indicare la volontà di partecipare alla formazione erogata dalla Camera.

3. Al Modello 1, devono essere allegati (anche riuniti in un solo file) i seguenti documenti, ognuno di essi firmati digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa, a pena di esclusione:

3.1 report di *self-assessment* di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il report può essere effettuato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it);

3.2 i preventivi degli investimenti/ spese che si prevede di effettuare, aventi data non antecedente il 01/01/2025, devono essere intestati all'impresa richiedente, devono essere firmati, in maniera autografa dal fornitore e timbrati, nei quali siano indicati con chiarezza le singole voci di costo, i prezzi unitari e il prezzo complessivo, la modalità di pagamento, la data di validità del preventivo e devono essere firmati digitalmente dal richiedente. Non sono ammessi auto preventivi. Si rammenta che le spese relative a campagne di digital marketing potranno essere pianificate e gestite direttamente dall'azienda richiedente ovvero la loro realizzazione potrà



essere affidata ad una società esterna. In quest'ultimo caso il valore effettivo delle spese pubblicitarie (fatturate dai motori, piattaforme social e marketplace) non potrà essere inferiore al 70% del costo complessivo dell'attività di promozione (comprensiva di implementazione, gestione e monitoraggio delle campagne). Per le campagne gestite direttamente dall'impresa sarà sufficiente indicare nell'allegato al modulo di domanda l'importo che si intende spendere su ciascuna piattaforma. Mentre per le spese relative a Canoni di inserimento e/o mantenimento su marketplace B2B, B2C e I2C potranno essere allegati contratti sottoscritti o preventivi, anche precedenti alla data di apertura del bando nel rispetto di quanto indicato nell'art.6, punto 1, lett. b, punto vi (almeno 6 mesi della quota annuale del canone devono essere compresi nella durata del bando);

3.3 (eventuale) "Modello 1 bis - Dichiarazione ulteriori fornitori", autocertificazione del fornitore, qualora appartenga alla categoria "Ulteriori fornitori", firmata in maniera autografa (occorre allegare il documento d'identità) o con firma digitale del legale rappresentante del soggetto fornitore;

3.4 ricevuta del pagamento del dell'imposta di 16 euro – effettuata con Pago PA utilizzando il seguente [link](https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS) https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS avendo cura di valorizzare dal menu a tendina "Servizio*" la voce "Bandi ed Iscrizioni" e digitare nel campo "Causale*" il titolo del bando. La ricevuta deve essere inviata in formato pdf, non sono ammesse altre modalità.

1. La domanda di richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico, a pena di esclusione, mediante la piattaforma ReStart, all'indirizzo <https://restart.infocamere.it>.

2. Per poter procedere con l'invio della pratica telematica è necessario:

5.1 Accesso alla piattaforma

a) Accesso.

L'accesso al servizio avviene tramite riconoscimento certo dell'utente attraverso la propria identità digitale SPID o CNS, selezionando il pulsante ACCEDI presente in homepage.

Al primo accesso saranno visualizzate le note tecniche della piattaforma di cui l'utente dovrà prendere visione per proseguire.

b) Accesso all'area personale.

Dopo aver effettuato l'autenticazione, l'utente accede alla propria area personale, il PROFILO UTENTE. Quest'area è composta da tre sezioni:

- I. DATI: nella sezione DATI l'utente può visualizzare le informazioni associate al profilo che il sistema ricava dall'identità SPID o CNS, eventualmente da integrare e/o modificare. Al primo accesso, l'utente deve compilare tutti i dati obbligatori⁵ (indicati con l'asterisco). Nel momento in cui tutti i dati obbligatori del profilo sono stati inseriti si abiliterà il pulsante "Conferma" che l'utente dovrà premere per salvare le informazioni compilate.

⁵ **Nota bene:** tra i dati obbligatori, è necessario inserire e confermare un indirizzo email **non Pec**, che sarà utilizzato nel caso di richieste di assistenza informatica.



-
- II. DELEGHE: in tale sezione l'utente può creare una o più deleghe operative⁶ che consentiranno ai delegati di operare in piattaforma per conto dell'utente delegante e, in particolare, compilare le richieste di partecipazione per le iniziative di finanziamento in corso.
- III. NOTE TECNICHE: la schermata iniziale mostra la sezione NOTE TECNICHE; l'utente deve confermare di averne preso visione per poter proseguire nella navigazione e per poter utilizzare il servizio.
- c) Dopo l'accesso, l'accettazione delle note tecniche e delle informazioni obbligatorie del profilo, l'utente atterra nella pagina privata di HOME in cui sono presenti le iniziative di finanziamento in quel momento attive.
- 5.2 Invio della pratica telematica:
- a) Effettuare l'accesso.
- b) Selezionare la tipologia di utente da utilizzare per procedere con la richiesta di contributo:
- I. come IMPRESA: contiene la lista delle eventuali imprese di cui l'utente è titolare / legale rappresentante, come risulta da Registro Imprese.
- II. come DELEGATO: contiene la lista delle imprese per le quali l'utente è stato delegato ad operare da parte del relativo titolare / legale rappresentante nella sezione DELEGHE della/e propria/e impresa/e.
- III. come SOGGETTO NON ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE: è sempre disponibile ed è destinato ad associazioni, fondazioni, enti pubblici, professionisti, etc.
- c) Selezionare il tasto "Richiedi" indicato nella scheda del bando di interesse.
- d) Nella scheda ANAGRAFICA:
- I. Nella sezione "Dichiarante", controllare e/o modificare i dati anagrafici inseriti automaticamente dalla piattaforma e compilare gli altri dati obbligatori richiesti (indicati con l'asterisco; es. residenza legale/titolare rappresentante).
- II. Nella sezione "Richiedente", controllare e/o modificare i dati anagrafici dell'impresa inseriti automaticamente dalla piattaforma e compilare gli altri dati obbligatori richiesti (indicati con l'asterisco; es. settore e dimensione dell'impresa, dati sede legale, pec aziendale, contatti, IBAN e intestatario conto da utilizzare per l'erogazione del contributo).
- III. A conclusione dell'inserimento, procedere selezionando il tasto "Avanti".
- e) Nella scheda DICHIARAZIONI:
- I. Inserire il totale delle spese dichiarate e l'importo del contributo richiesto.
- II. Selezionare, se si rientra nelle casistiche indicate, l'opzione "impresa femminile" e/o "impresa giovanile".
- III. Indicare i dati della sede dell'unità locale per la quale si invia la richiesta di contributo e alla quale si riferiscono le spese sostenute per il progetto realizzato.

⁶ **Nota bene:** per procedere con l'inserimento di una delega, è necessario inserire il codice fiscale, il cognome e il nome del delegato (necessariamente persona fisica).

IV. Procedere selezionando il tasto “Avanti”.

f) Nella scheda ALLEGATI:

I. Inserire gli allegati richiesti dal Bando, selezionando la tipologia del documento, la data (indicativa), e il documento firmato digitalmente.

Importante: tutti gli allegati alla pratica di contributo dovranno essere esclusivamente con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo.

II. Procedere selezionando il tasto “Avanti”.

g) Nella scheda RIEPILOGO DATI, è possibile inserire, se necessario, eventuali note tecniche alla pratica. È possibile modificare i dati inseriti utilizzando il tasto “INDIETRO” e/o salvare la pratica in BOZZA (la bozza sarà disponibile nella sezione “Richieste”, con lo stato “in compilazione”).

h) Salvare il modello riepilogativo dei dati e, una volta firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo, riallegarlo alla pratica.

i) Procedere con l’invio della pratica selezionando il tasto “INVIA”.

j) A conclusione della procedura, la piattaforma invia in automatico un’email all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione con il numero di protocollo della pratica inviata.

k) La pratica inviata è disponibile in consultazione nella sezione “Richieste”.

4. La domanda può essere trasmessa direttamente dall’impresa o da un intermediario. Non è ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio.

5. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata alla Camera di commercio **dalle ore 11:00 del 09.04.2025 alle ore 21:00 del 31.03.2025** sulla piattaforma telematica della Camera di commercio, secondo la procedura descritta nel presente articolo.

6. Le domande inviate prima dell’avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

7. È obbligatorio indicare un indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Inoltre è obbligatorio indicare un indirizzo email non PEC e un numero di telefono, per eventuali future comunicazioni in fase istruttoria.

8. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

ARTICOLO 9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RENDICONTAZIONE

1. La domanda di rendicontazione del contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico, a pena di esclusione, mediante la piattaforma ReStart all’indirizzo <https://restart.infocamere.it>, entro il termine del 30.06.2026.

2. La domanda di rendicontazione del contributo deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il “Modello 2 – domanda di rendicontazione”.

3. Nella domanda l’impresa dichiara:

3.1. Il mantenimento dei requisiti già dichiarati in fase di concessione;

3.2. che gli investimenti per i quali è stata ottenuta la concessione sono stati effettivamente realizzati secondo quanto previsto nella documentazione presentata in fase di concessione;

3.3. che gli investimenti sono stati realizzati presso la sede legale o unità locale situata nel territorio



-
- di competenza della Camera di commercio;
- 3.4. che le spese rendicontate sono reali e direttamente riconducibili all'intervento realizzato;
- 3.5. che le spese relative agli interventi realizzati per cui si chiede il contributo sono completamente pagate.
4. Il "Modello 2" disponibile sul sito internet www.cs.camcom.it, alla sezione "Avvisi e Bandi" e nella apposita pagina relativa al bando, in formato word, deve essere compilato e trasformato in pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa a pena di esclusione.
5. Il Modello 2 dovrà essere corredato dai seguenti documenti, ognuno di essi firmati digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa, a pena di esclusione:
- 5.1. copie delle fatture elettroniche complete di codice identificativo - cd. "SDI" e di ricevuta dell'invio e accettazione della fattura al sistema di interscambio, riferite alle attività e/o agli investimenti realizzati, con indicazione dei prezzi unitari complessivo coerenti con il preventivo presentato in fase di concessione. Le fatture dovranno riportare la dicitura "Bando Sviluppo di strategie digitali – III Ed – Cdc Cosenza 2025" e il codice CUP attribuito in fase di concessione. Nel caso di spese relative a campagne di advertising per migliorare la visibilità della propria presenza su motori di ricerca (es. Google Ads), piattaforme social (es. FacebookAds) e/o marketplace (es. Amazon Advertising), le stesse potranno essere pianificate e gestite direttamente dall'azienda richiedente oppure la loro realizzazione potrà essere affidata ad una società esterna. In quest'ultimo caso il valore effettivo delle spese pubblicitarie (fatturate dai motori, piattaforme social e marketplace) non potrà essere inferiore al 70% del costo complessivo dell'attività di promozione (comprensiva di implementazione, gestione e monitoraggio delle campagne).
- 5.2. *(eventuale)* copia del Documento di trasporto (DDT), nel caso relativo all'acquisto di beni e qualora non sia presente fattura accompagnatoria. Il DDT è necessario anche per gli ordini effettuati on line;
- 5.3. ricevuta di esecuzione del bonifico comprensivo del codice TNR o CRO, o altra documentazione relativa alla prova della effettuazione delle spese con le modalità previste dal bando (carta di credito, Rid e Paypal);
- 5.4. estratto conto di carta di credito intestata all'impresa con dimostrazione dell'addebito sul conto corrente intestato all'impresa (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile); RID (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile); report Paypal intestato all'impresa con dimostrazione dell'addebito sul conto corrente intestato all'impresa (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile);
- 5.5. estratto di conto corrente ufficiale di periodo completo, integro e integrale (non sono ammesse parti oscurate) intestato alla impresa e rilasciato dall'istituto di credito a comprova dell'avvenuta esecuzione del bonifico. Non sono ammessi a pena di esclusione **liste movimenti scaricabili dai sistemi di home banking o rilasciate dagli istituti di credito.**
- 5.6. una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo, di consuntivazione delle attività realizzate che dovrà essere completa di link alle proprietà online oggetto dell'investimento. La relazione dovrà essere corredata da immagini e documenti che attestino l'effettiva realizzazione delle attività nel periodo di riferimento dell'investimento.
6. Le modalità di trasmissione della domanda di rendicontazione sono uguali a quelle seguite in fase di domanda di concessione.

7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.
8. Il cambio fornitore è ammesso esclusivamente in fase di rendicontazione e soltanto limitatamente ai casi di chiusura o indisponibilità del fornitore, non imputabili alla impresa richiedente, da motivare con apposita dichiarazione ex DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente. Alla richiesta motivata di cambio fornitore dovrà essere allegato il nuovo preventivo predisposto secondo quanto previsto nelle modalità di presentazione della domanda di concessione.
9. Non sono ammesse in nessun caso variazioni dell'investimento o delle spese indicate nella domanda di concessione, ad esclusione delle ipotesi normate al punto precedente.
10. La liquidazione è subordinata alla rendicontazione ed ai termini dettati dalle richieste di integrazioni.
11. I contributi saranno calcolati sulle spese ammesse e risultanti da fatture di spesa con data successiva alla domanda di concessione.
12. In fase di rendicontazione è possibile presentare fatture di importi inferiori a quelli previsti in fase di concessione, fermo restando il limite minimo di spesa richiesto dal bando. Il contributo è calcolato sul nuovo minore importo nella misura del 50%.

ARTICOLO 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria delle domande sarà effettuata dal "Servizio #PiùViciniAlleImprese" che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza formale della domanda.
2. La Camera si riserva di nominare una commissione con la presenza di esperti per la valutazione delle domande la cui istruttoria richieda competenze tecniche specialistiche.
3. L'istruttoria è a sportello sia nella fase di concessione che di rendicontazione, e verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo della Camera commercio, con adozione di graduatorie intermedie, entro il termine finale di concessione e rendicontazione.
4. Nella fase di concessione verrà assegnata l'intera dotazione finanziaria destinata alla iniziativa, secondo il predetto ordine cronologico. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.
5. La Camera di commercio si riserva la facoltà di richiedere, sia in fase di concessione che in fase di rendicontazione, integrazioni della documentazione fornita, da inviare entro 10 giorni solari dalla ricezione della lettera di integrazioni a pena di inammissibilità della domanda concessa e/o rendicontata, e disporre ispezioni e controlli presso la sede del soggetto beneficiario del contributo allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.
6. La rendicontazione verrà effettuata secondo le prescrizioni del bando nei limiti dell'importo concesso.
7. Nella fase di concessione, oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio secondo i seguenti criteri:
 - a. attinenza dell'intervento e delle spese con le tematiche del bando (miglioramento della presenza online dell'azienda dei processi di fidelizzazione dei clienti e dell'esperienza di acquisto omnicanale e più in generale sviluppo e potenziamento del canale tradizionale di vendita attraverso strategie digitali;
 - b. appartenenza del fornitore proposto all'elenco dell'articolo 5 del bando;

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, è Graziella Russo. La casella di posta sulla quale inviare richieste di informazioni e la documentazione richiesta ad integrazione è la seguente: graziella.russo@cs.camcom.it
2. L'avvio del procedimento amministrativo del bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.
3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., è assolto di principio con la presente informativa.
4. Il procedimento di concessione/rendicontazione dell'assegnazione del contributo si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di concessione e di rendicontazione previste dal bando. Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, alle imprese integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incomplete in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di massimo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.

ARTICOLO 12 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo viene concesso e liquidato con l'adozione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie intermedie e finali sia nella fase di concessione che di liquidazione, con l'indicazione della misura del contributo concesso e liquidato rispettivamente, da parte del Segretario generale dell'Ente.
2. Con i suddetti provvedimenti viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del contributo.
3. Alle imprese che hanno inoltrato domanda di concessione e di rendicontazione verrà data comunicazione dell'esito del procedimento, attraverso la pubblicazione delle graduatorie, sopra richiamate, sul sito internet della Camera di Commercio www.cs.camcom.gov.it.

ARTICOLO 13 – ANNULLAMENTO DEL BANDO

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il bando pubblico, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di commercio.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva di effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
2. La Camera si riserva altresì di svolgere controlli, su un campione pari al 2% delle imprese ammesse, verificando con sopralluogo concordato l'effettiva realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di collaborazione con Enti terzi preposti alle attività di controllo.
3. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità

giudiziaria.

ARTICOLO 15 –REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo camerale è revocato nei seguenti casi:

- 1.1. mancata o difforme realizzazione del progetto realizzato rispetto a quello presentato nella domanda di concessione;
- 1.2. cambio del fornitore nelle ipotesi diverse da quelle previste all'art. 9, comma 8;
- 1.3. il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal bando;
- 1.4. il soggetto beneficiario abbia realizzato un investimento minimo effettivo inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo
- 1.5. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
- 1.6. esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.

2. Nelle ipotesi suddette, qualora il contributo sia già stato erogato, il soggetto beneficiario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca, dovrà restituire l'importo indebitamente percepito, maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso.

ARTICOLO 16 - NORMATIVA APPLICABILE

1. Il bando viene adottato applicando:

- Il Regolamento per la concessione di contributi della Camera di commercio
- Le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.
- L'art. 52 Legge 234/2012 relativi alla istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di aiuti di Stato.

ARTICOLO 17 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO E CUMULO

1. Il contributo viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime "*de minimis*" così come normati ai regolamenti dall'Unione Europea.

2. I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto "*de minimis*", indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei suddetti regolamenti europei;

3. La verifica del rispetto delle soglie *de minimis* di cui ai regolamenti sopra citati verrà effettuata attraverso l'iscrizione degli aiuti individuali sul RNA, Registro nazionale degli aiuti di Stato e sul SIAN, sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale per le imprese agricole

4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti ed in ogni caso nulla di quanto previsto nel bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti;

5. Il contributo sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012 e nel SIAN per il settore agricoltura.

6. Gli aiuti di cui al Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

7. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il titolare del trattamento dati è la Camera di commercio con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza (“Titolare”). Il Titolare può essere contattato all'indirizzo pec cciaa@cs.legalmail.camcom.it, tel. 0984 8151, sito internet cs.camcom.gov.it.

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di commercio tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

- I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di commercio sono i seguenti:
- indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@cs.legalmail.camcom.it
- indirizzo di posta elettronica ordinaria dpo@cs.camcom.it
- recapito postale c/o Camera di commercio – via Calabria,33 - CAP (87100)

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dati personali viene effettuato per le seguenti finalità:

- 1) gestione dei bandi per l’assegnazione di contributi a cui l’interessato richiede di partecipare spontaneamente, nonché accertamento dei requisiti soggettivi e presupposti previsti dal bando o dalla vigente normativa in materia di contributi;
- 2) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie, permettere l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti;
- 3) adesione al servizio informativo dell’Ente e inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di commercio e/o da altri Enti del Sistema camerale.

Base giuridica del trattamento:

- a. di cui alla finalità 1) è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR) ai sensi dell’art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;
- b. di cui alla finalità 2), il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)
- c. di cui alla finalità 3) è il consenso (art. 6, par. 1, lett. a, GDPR) espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell’apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà.

4. Trattamento di categorie particolari di dati e/o dati relativi a condanne penali e reati

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

Il Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla procedura e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati

potranno riguardare, in via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti all'organizzazione del richiedente o che comunque a vario titolo collaborano con la stessa).

Poiché per tali interessati risulterebbe sproporzionato rendere apposita informativa, la presente informativa ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) GDPR è portata a conoscenza del pubblico mediante allegazione al bando e pubblicata nel sito istituzionale della CCIAA.

5. Natura del conferimento, tipologia dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi.

Denominazione dell'impresa, codice fiscale, partita IVA, sede, entità del contributo, documentazione per la rendicontazione, documentazione per il pagamento e la tracciabilità.

Tra i documenti richiesti in fase di rendicontazione sono compresi anche gli estratti conto di periodo completi, integri e integrali.

In ordine al par. 3 della presente informativa, il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità cui al punto 1 e 2, il mancato inserimento non consente di partecipare al bando di assegnazione di contributi. Quanto, invece, alla finalità di cui al punto 3, il conferimento è facoltativo, senza alcuna ripercussioni in merito alla partecipazione del presente procedimento amministrativo.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio esclusivamente per le finalità indicate all'art. 3 della presente informativa, principalmente con strumenti elettronici e memorizzati su supporti informatici.

Gli strumenti informatici del Titolare del trattamento non sono configurati e/o impiegati per definire o valutare il suo profilo o la sua personalità, oppure per analizzare le sue abitudini o preferenze, ma si

limitano a trattare i dati tecnicamente indispensabili per l'erogazione del servizio da Lei richiesto, oltreché per finalità di garantire la sicurezza del sistema informatico adottato.

Alcuni dati personali saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Titolare, nei modi e nelle forme previste dalla legge (ad esempio disposizioni in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013).

7. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La CCIAA per i trattamenti di dati personali di cui alla presente informativa potrà avvalersi di Responsabili del trattamento, nominati ex art. 28 GDPR e rientranti nelle seguenti categorie

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società del sistema camerale.
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

Il Titolare del trattamento ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali dell'Interessato ed impone ai Responsabili del trattamento analoghi obblighi in tema di misure di sicurezza.

I dati non saranno oggetto di alcun altro tipo di comunicazione o diffusione se non in esecuzione di espliciti obblighi normativi. In merito, i dati potranno, inoltre, comunicati agli istanti nell'ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa.

L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare.

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

La Camera di Commercio si impegna a non far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Qualora ciò sia necessario, attraverso società di servizio IT e comunicazioni telematiche, incaricate e selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati, l'eventuale trasferimento all'estero deve risultare comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall'art. 49 (deroghe in specifiche situazioni) GDPR. Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

9. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti, per la finalità di cui al punto 3 a) saranno trattati per il tempo strettamente necessario alle finalità connesse alla gestione del servizio richiesto, per il tempo necessario all'elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.

Per la finalità di cui al punto 3 b) i dati saranno trattati fino ad una sua formale richiesta di iscrizione dal servizio e successivamente per un periodo massimo di 15 giorni in ragione dei necessari tempi tecnici.

10. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;



-
- il diritto di opporsi al trattamento;
 - il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
 - il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.

ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente il bando o collegata allo stesso sarà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri istituito secondo il Regolamento della Camera Arbitrale “Costantino Mortati” della Camera di commercio, previo esperimento di un tentativo di mediazione presso l’Organismo di Mediazione della Camera di commercio secondo la procedura prevista dal Regolamento di mediazione vigente.

ARTICOLO 20 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia al Regolamento camerale in tema di concessione contributi e alle vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.